

**VARIANTE AL PRG a seguito della L. R. 19 dicembre 2023, n. 36 e ss.mm.ii., “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”.**

## **RELAZIONE TECNICA**

### **PREMESSA**

La legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 e ss.mm.ii., “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), nonché quelli di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata sul supplemento al BURP n. 112 del 21 dicembre 2023, ha la finalità di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché allo scopo di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, realizzati in forza della legge regionale n. 36/2023, devono essere rivolti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza statica e igienico-funzionale, oltre alle prestazioni energetiche degli edifici, alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, con l’obiettivo di ridurre, progressivamente, il degrado, il sottoutilizzo e l’abbandono degli ambiti urbanizzati, per contribuire altresì al contenimento del consumo di suolo, all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana.

Tutti gli interventi realizzati ai sensi della richiamata legge devono risultare conformi alle norme statali e regionali in materia edilizia, urbanistica, di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici. In particolare, come previsto dall’articolo 1, comma 3, gli interventi devono risultare conformi agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e, ove previsto, devono acquisire l’autorizzazione paesaggistica prevista nell’articolo 90 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR o l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 91 delle NTA del PPTR.

Gli incentivi volumetrici sono riconosciuti per gli edifici esistenti, legittimi o legittimati ai sensi dell’art.9 bis del D.P.R. 380/01, ricadenti all’interno di specifici ambiti di intervento individuati ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, possono essere concessi una tantum e non possono superare i limiti indicati al comma 3 dell’articolo 2 della LR 36 del 19/12/2023 e ss.mm.ii.

La legge regionale prevede all’articolo 3 le condizioni per la realizzazione degli interventi, così come di seguito specificato:

- rispetto dei piani sovraordinati;
- ampliamento anche in deroga agli strumenti urbanistici, fermo restando le altezze massime e le distanze minime imposte dal DM 1444/68;
- garantisca il salto di almeno due classi energetiche;
- nei contesti rurali l’intervento non comporti l’incremento di superfici impermeabili e garantisca l’incremento dell’indice di piantumazione attraverso l’utilizzo di essenze autoctone;
- siano individuate le aree a standard o le loro monetizzazioni;

- demolizione e ricostruzione a condizione che l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di Valutazione della sostenibilità;
- l'intervento deve contemplare l'applicazione delle misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 13/2008;
- l'intervento deve contemplare la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, da dimostrare mediante relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, compensazioni con piantumazioni da effettuare nelle aree pubbliche a tal fine specificatamente individuate dal Comune;
- la diversa sistemazione plano-volumetrica all'interno dell'area di pertinenza deve essere orientata al massimo soddisfacimento dei requisiti ivi specificati;
- le superfici a standard da cedere devono essere reperite prioritariamente nel lotto di intervento, dove questo non sia possibile, in tutto o in parte, dette superfici potranno essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi, in aree degradate o in stato di abbandono, in relitti o aree da riqualificare. Nel caso in cui, in alternativa alla cessione, il Comune intenda ricorrere alla monetizzazione delle aree a standard, lo stesso, oppure il diretto interessato previa stipulazione di apposita convenzione, utilizzerà dette risorse per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione, in aree puntualmente indicate dallo stesso Comune con la presente deliberazione, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni forniti dai progetti territoriali strategici 4.2.1 La rete ecologica regionale e 4.2.2 Il patto città campagna e dalle linee guida regionali del PPTR;
- demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie a condizione che le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito rimangano libere da edificazione; la ricostruzione avvenga successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale dell'area; l'area in cui è prevista la ricollocazione delle volumetrie ricada all'interno degli specifici ambiti a tal fine individuati aventi destinazione urbanistica conforme a quella assegnata alle volumetrie delocalizzate oppure nelle aree interessate da vincoli preordinati all'esproprio decaduti, intercluse o contigue alle zone omogenee B e C, ai sensi del d.m. 1444/1968, detta area deve essere indicata nella convenzione, ai sensi dell'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, stipulata tra il Comune e l'interessato. Al fine di ricollocare le volumetrie all'interno degli ambiti appositamente individuati, il Comune potrà consentire la deroga all'indice di edificabilità di zona, fermo restando il rispetto dei limiti di densità edilizia previsti dall'articolo 7 del d.m. 1444/1968 e a condizione che non venga compromessa la funzionalità del contesto oggetto di intervento. La sussistenza delle condizioni necessarie a consentire la localizzazione delle nuove volumetrie sarà opportunamente dimostrata in apposita relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato nella quale evidenzia la sufficiente dotazione di strade, parcheggi e infrastrutture a rete nonché di spazi pubblici e servizi adeguati; al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni varie), il Comune dovrà acquisire l'area al proprio patrimonio, a titolo gratuito, per la realizzazione di spazi pubblici, autorizzando la ricostruzione della relativa volumetria e degli incentivi volumetrici concessi su altra area, anche pertinenziale. Il procedimento è concluso nelle forme previste dall'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001;
- in caso di impossibilità a reperire gli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico comunale, il Comune potrà prevedere la monetizzazione di dette aree calcolandone l'importo sulla base del volume incrementato, per gli interventi di ampliamento, e sulla volumetria totale, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Tali risorse saranno vincolate alla realizzazione e alla manutenzione di parcheggi pubblici;

L'applicazione della legge regionale n. 36/2023 è volta a migliorare la qualità del tessuto urbano e della sua architettura, negli ambiti che non presentano valore storico e culturale;

Pertanto, sono stati individuati:

- gli ambiti di intervento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale per la ristrutturazione edilizia (ampliamento e demolizione e ricostruzione) e la ristrutturazione urbanistica (demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie) con il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dalla legge regionale;
- la graduazione degli incentivi volumetrici di cui all'art. 2 della LR 36/2023, derogando ai limiti di cui all'art. 7 del d.m. 1444/1968, come previsto dall'art. 3 co.1 della stessa legge regionale;
- la determinazione delle deroghe all'indice di fabbricabilità di zona, nel rispetto dei limiti di densità edilizia previsti dal DM 1444/68, in caso di delocalizzazione delle volumetrie ai sensi dell'art 3, co.4, lett. c) della legge regionale;
- la deroga delle altezze massime degli edifici da realizzare in applicazione alla legge regionale, sempre nel rispetto di quanto previsto dal DM 1444/68;
- la determinazione delle modalità di reperimento degli standard mediante cessione delle aree incluse nel lotto, in zone limitrofe o mediante la monetizzazione;
- l'individuazione delle aree dove effettuare gli interventi di forestazione, rinaturalizzazione e/o riqualificazione delle aree verdi, i cui interventi devono essere effettuati con i proventi economici derivanti dalla monetizzazione degli standard, prevedendo la predisposizione di specifici capitoli di bilancio allo scopo vincolati;
- la determinazione delle modalità di reperimento degli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n.122.

### **APPLICAZIONE L.R. 36/2023**

Gli interventi per gli incentivi volumetrici previsti dalla legge regionale trovano applicazione all'interno delle zone omogenee "B" e "C", del vigente PRG, seguono il principio della riduzione della superficie coperta nel tessuto densamente edificato, in favore di una maggiore quantità di superfici permeabili, oltre che di aree verdi e per parcheggi, da destinare alla collettività.

Sono esclusi dall'applicazione della LR 36/23 gli edifici:

- ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura, oppure all'esito dell'approvazione di un piano di recupero in variante;
- realizzati illegittimamente, anche se solo parzialmente;
- inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);
- aventi interesse storico-culturale, tutelati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004;
- ubicati all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968;
- ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR;
- ubicati nei siti della Rete Natura 2000 salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;
- ubicati nelle oasi istituite;
- ubicati nelle zone umide.

Sono altresì escluse le zone destinate a standard urbanistici.

Gli incentivi volumetrici si applicano:

- nei comparti edificatori approvati, la sola perimetrazione non costituisce titolo sufficiente;
- agli edifici realizzati successivamente al 31/12/1950 e per i quali non sussistano interessi culturali, ai sensi del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.;
- per gli edifici realizzati prima del 31/12/1950, sono subordinati alla valutazione prevista dall'art. 5, co.1 lett. b) della legge regionale, con espressione del parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio.

Sono consentiti gli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee "D" e "F", degli edifici che insistono su lotti che risultino interamente interclusi all'interno delle zone omogenee "B" e "C", previo accertamento dell'assenza dell'interesse al mantenimento della destinazione vigente. Le volumetrie da realizzare devono essere destinate alla residenza e a usi strettamente connessi ad essa, fermo restando che deve essere garantita una quota non inferiore al 10%, da destinare a edilizia residenziale sociale; per la restante parte deve essere corrisposto in favore del Comune, il contributo straordinario di costruzione di cui all'articolo 9 della l.r. 18/2019.

Gli incentivi volumetrici per i fabbricati legittimi che ricadono all'interno di aree inedificabili a causa di specifici vincoli, sono riconosciuti nel caso di Demolizione e ricostruzione, solamente se delocalizzati all'interno degli ambiti perimetrati, per gli interventi di ampliamento valgono le NTA del vincolo specifico.

Gli interventi di delocalizzazione dei volumi si attuano attraverso permesso di costruire convenzionato, art. 28 bis | DPR 380/01, e ss.mm.ii., previa valutazione della proposta progettuale e della bozza di convenzione.

Il calcolo degli incentivi volumetrici, deve essere computato sui volumi per i quali sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001, alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Il volume di riferimento per la determinazione degli incentivi, di edifici a destinazione produttiva ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale, aventi altezze interpiano superiori a 3,50 metri, relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione, si determina moltiplicando la superficie lorda di pavimento per un'altezza utile virtuale pari a 3,50 metri.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, in applicazione della presente deliberazione, sono realizzati nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici vigenti o in alternativa delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 2-bis, comma 1-ter e dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e comunque nei limiti di cui all'art. 8 del D.M. n. 1444/68.

Gli incentivi volumetrici previsti dalla legge regionale e dalla presente delibera possono essere concessi una tantum, in deroga ai limiti di cui all'art. 7 del d.m. 1444/1968.

Gli incentivi previsti non sono cumulabili con quelli previsti dai piani comunali vigenti e non possono in alcun caso eccedere i limiti indicati dal PPTR.

## AMBITI D'INTERVENTO

### Art. 1

Nelle aree contraddistinte con il perimetro di colore Rosso, all'interno e/o corrispondente alle zone omogenee "B2 | B4", elaborato grafico Tav. 03 e Tav. 06, sono consentiti i seguenti interventi:

- Ampliamento, nel seguente limite massimo:
  - 20% della volumetria e non oltre 300 mc, in contiguità fisica con il fabbricato esistente;
- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, attraverso la redazione e approvazione di uno specifico piano urbanistico di recupero e di riqualificazione particolareggiato, come previsto dall'art. 2 bis co.1 ter del DPR 380/01, che valuti il valore storico, architettonico ed identitario dell'ambito urbano individuato, nel limite massimo aggiuntivo del 15% della volumetria esistente;
- Demolizione e ricostruzione con delocalizzazione nelle zone omogenee "C" così come perimetrata, di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, nel limite massimo aggiuntivo del 35% della volumetria esistente;

### Art. 2

Nelle aree contraddistinte con il perimetro di colore Magenta, all'interno e/o corrispondente alla zona omogenea "B3", elaborato grafico TAV. 03, sono consentiti i seguenti interventi:

- Ampliamento, nel seguente limite massimo:
  - 20% della volumetria e non oltre 300 mc, in contiguità fisica con il fabbricato esistente;
- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, così articolata:
  1. sul singolo fabbricato nel limite massimo aggiuntivo del 20% della volumetria esistente;
  2. la cui superficie, anche attraverso l'aggregazione di più fabbricati, sia pari almeno a quella di metà isolato, nel limite massimo aggiuntivo del 30% della volumetria esistente;
  3. se successivi a quelli riportati nel punto precedente, anche attraverso l'aggregazione di più fabbricati con una superficie pari alla restante parte dell'isolato, nel limite massimo aggiuntivo del 30% della volumetria esistente;
  4. la cui superficie, anche attraverso l'aggregazione di più fabbricati, sia pari ad un intero isolato, nel limite massimo aggiuntivo del 35% della volumetria esistente;
- Demolizione e ricostruzione con delocalizzazione nelle zone omogenee "C" così come perimetrata, di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, nel limite massimo aggiuntivo del 35% della volumetria esistente;

### Art. 3

Nelle aree contraddistinte con il perimetro di colore Blu all'interno e/o corrispondente alle zone omogenee "C", elaborato grafico Tav. 03 e Tav. 06, sono consentiti i seguenti interventi:

- Ampliamento, nel seguente limite massimo e in contiguità fisica con il fabbricato esistente:
  - 20% della volumetria esistente e non oltre 300 mc;
- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, nel limite massimo aggiuntivo del 35% della volumetria esistente;

- Ricostruzione di edifici esistenti in altre zone omogenee e/o in aree ove vigono vincoli di inedificabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Alta Pericolosità Idraulica o a Rischio Idrogeologico molto elevato ed a Pericolosità Molto Elevata, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, nel limite massimo aggiuntivo del 35% della volumetria esistente;

#### Art. 4

Negli ambiti "D" e "F", contrassegnati con il perimetro di colore Ciano, per i lotti interamente interclusi all'interno delle zone omogenee "B" e "C", sono consentiti i seguenti interventi:

- Ampliamento, nel seguente limite massimo e in contiguità fisica con il fabbricato esistente:
  - 20% della volumetria esistente nelle zone omogenee "B3" e non oltre 300 mc;
  - 20% della volumetria esistente nelle zone omogenee "C" e non oltre 300 mc;
- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, nel seguente limite massimo aggiuntivo:
  - 15% della volumetria esistente nei lotti interclusi delle zone omogenee "B2" | "B4";
  - 20% della volumetria esistente nei lotti interclusi delle zone omogenee "B3", per intervento su singolo fabbricato;
  - 30% della volumetria esistente nei lotti interclusi delle zone omogenee "B3", per intervento su superficie pari almeno a metà isolato;
  - 30% della volumetria esistente nei lotti interclusi delle zone omogenee "B3", per intervento su superficie pari alla restante parte dell'isolato di cui al punto precedente;
  - 35% della volumetria esistente nei lotti interclusi delle zone omogenee "C";

Nelle aree ove vigono vincoli di inedificabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito indicati, Alta Pericolosità Idraulica o Rischio Idrogeologico molto elevato ed a Pericolosità Molto Elevata, Boschi, Area di rispetto dei boschi, sono consentiti ai fini della presente deliberazione, interventi di delocalizzazione dei fabbricati ricompresi all'interno delle zone omogenee "B", "C", "D" e "F", quest'ultime se intercluse, verso le zone omogenee "C" prive di vincoli di inedificabilità, con limite massimo aggiuntivo pari al 35% della volumetria esistente;

Tali interventi possono essere realizzati mediante Permesso di Costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01, che valuti l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento e la contestuale assenza di interesse pubblico al mantenimento della destinazione prevista dal piano;

#### Art. 5

Nelle zone omogenee "E" sono consentiti i seguenti interventi:

- Ampliamento, nel seguente limite massimo e in contiguità fisica con il fabbricato esistente:
  - 20% della volumetria e non oltre 200 mc;
  - Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti, nel seguente limite massimo aggiuntivo del 35% della volumetria esistente e max 200 mc;

Tali interventi sono consentiti a condizione che gli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia non siano frazionati in più unità immobiliari e non mutino le caratteristiche planivolumetriche.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel D.M. 1444/1968, in alternativa alla cessione delle aree a standard è consentita la monetizzazione per gli interventi di ampliamento;

Le somme rivenienti dalla monetizzazione saranno vincolate e utilizzate esclusivamente per l'acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della legge regionale e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti territoriali strategici 4.2.1 "La rete ecologica regionale" e 4.2.2 "Il patto città campagna" oltre che dalle linee guida regionali del PPTR.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, le superfici a standard da cedere, devono essere reperite prioritariamente nel lotto di intervento, ove non sia possibile, in tutto o in parte, dette superfici potranno essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe.

in alternativa alla cessione è consentita la monetizzazione delle aree a standard previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, che utilizzerà dette risorse per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni forniti dai progetti territoriali strategici 4.2.1 "La rete ecologica regionale" e 4.2.2 "Il patto città campagna" oltre che dalle linee guida regionali del PPTR.

Gli interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione, da realizzare da parte dei beneficiari degli incentivi volumetrici, è subordinato all'approvazione di apposita Deliberazione di Giunta Comunale, nella quale dovranno essere indicate le aree ove realizzare le opere con le relative specifiche esecutive.

La monetizzazione delle aree a standard è disciplinata Delibera di Giunta Comunale n. 58 dell'08/03/2012, fermo restando che tali somme dovranno essere vincolate per la realizzazione di standard urbanistici, con priorità, agli interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su aree interamente permeabili, ai fini del miglioramento del coefficiente di albedo, oltre che per contrastare i cambiamenti climatici, in con gli obiettivi e le indicazioni forniti dai progetti territoriali strategici 4.2.1 "La rete ecologica regionale" e 4.2.2 "Il patto città campagna" oltre che dalle linee guida regionali del PPTR.

L'intervento deve contemplare la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, da dimostrare mediante relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, compensazioni con piantumazioni da effettuare nelle aree che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale, nella misura di un albero e un metro quadrato di superficie da rinaturalizzare, ogni 20 mc di volumetria aggiuntiva;

Gli spazi da destinare a parcheggi di pertinenza, L. 122/89, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, devono essere ubicati all'interno del lotto d'intervento.

Gli interventi nei quali è prevista la realizzazione di edilizia residenziale sociale sono esentati dal contributo di costruzione, a condizione che una quota  $\geq$  al 35% degli alloggi, sia riservata alla locazione con canone agevolato.

**Ginosa, 23/07/2025**



**IX SETTORE AREA URBANISTICA  
IL RESPONSABILE  
(Arch. Antonio GALLITELLI)**